



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 136 del 07/12/2021

Proposta n. 1766/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) IN TEMA DI RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA L.R. N. 20/2000.

LA PRESIDENTE

Richiamati:

- la nuova legge urbanistica regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, la quale, nell'abrogare la precedente L.R. 24 marzo 2000, n. 20:
 - all'art. 76, comma 1 ammette tuttavia la possibilità, entro quattro anni dalla sua entrata in vigore al 1° gennaio 2018, di adottare e approvare varianti specifiche ai vigenti piani di Regione, Città Metropolitana di Bologna e soggetti di area vasta;
 - all'art. 76, comma 2 prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 27-bis "Procedimento per varianti specifiche al PTCP", il quale:
 - al comma 1 prevede l'applicazione del medesimo a specifici casi di variante tra cui, di interesse, quelli indicati alle lettere a), b) e d);
 - ai commi 2 e 3 stabilisce modalità semplificate e tempi abbreviati per le fasi di consultazione, deposito ed osservazioni, espressione di riserve ed intesa;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 197, comma 1, ove è stabilito che alle Province competano le funzioni amministrative in ordine alla programmazione ed organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, tra cui l'individuazione, su base del piano territoriale di coordinamento, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- la L.R. n. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della L. n. 56/2014 (Riforma Delrio), con la quale sono state trasferite alla Regione molte delle funzioni ambientali precedentemente svolte dalle Province;

Visti:

- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Piacenza, il quale ha trattato il tema dei rifiuti attraverso l'approvazione di una Variante specifica nel 2004 e il suo aggiornamento ad opera della Variante generale al Piano approvata con delibera di Consiglio provinciale n. 69 del 2.7.2010, nonché, infine, apportando alcune modifiche con la Variante specifica approvata dal medesimo Consiglio con atto n. 8 del 6.4.2017;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3.5.2016, che sviluppa i contenuti programmatici e gestionali della materia;
- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato nel 2004 congiuntamente alla Variante al PTCP sopra citata, il quale resta in vigore per le parti richiamate dal PTCP e non disapplicate a seguito dell'entrata in vigore del Piano regionale di settore, pertanto essenzialmente la parte normativa di cui alla sezione D;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. Del 24.5.2001, le cui Norme riguardano anche il tema della gestione dei rifiuti nelle aree a rischio;
- l'intesa, sottoscritta il 12.4.2012 tra la Regione, la Provincia e l'Autorità di bacino del fiume Po, affinché il PTCP assumesse valore ed effetti di PAI per le fattispecie in essa descritte, nonché il suo aggiornamento a seguito delle modifiche introdotte con la Variante specifica al PTCP approvata nel 2017;
- il nuovo Piano settoriale regionale, denominato Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), per il quale a maggio 2021 è stato avviato l'iter procedurale mediante approvazione in Assemblea Legislativa del documento strategico;

Atteso che:

- il PRGR vigente riporta i criteri di massima da utilizzare per la definizione, nell'ambito del PTCP, delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle tutele paesaggistiche da assumersi quali fattori escludenti, e precisa altresì che il piano provinciale possa prevedere ulteriori tutele in funzione di specifiche esigenze;
- il nuovo PRRB in elaborazione non prefigura modifiche inerenti i criteri di idoneità localizzativa degli impianti, rispetto a quanto indicato nel vigente PRGR;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 ha verificato la sostanziale coerenza delle scelte del PTCP con i suddetti criteri definiti dal PRGR e ha effettuato una ricognizione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti in osservanza dei fattori escludenti regionali e di quelle inidonee a seguito dell'applicazione di ulteriori tutele frutto di scelte provinciali;
- il PTCP, in particolare all'art. 38 delle Norme "Aree non idonee per ogni tipo di impianto" e relativi Allegato R e Tavola vR1, richiama la parte normativa del piano settoriale provinciale (PPGR) per quanto concerne la specificazione dei criteri localizzativi nelle diverse situazioni urbanistiche;

Considerato che:

- nella concreta pratica amministrativa si sono riscontrate difficoltà applicative dei suddetti Piani provinciali relativamente alla tematica in argomento, anche a causa del contesto normativo in continua evoluzione;
- a livello politico e sociale si assiste ad un mutamento della sensibilità diffusa verso il trattamento dei rifiuti, visto non più soltanto in termini di impatti negativi sul territorio ma anche come attività industriale svolta nell'interesse pubblico secondo criteri di sostenibilità;
- i principi dell'economia circolare spostano l'attenzione sul risparmio delle risorse naturali ed energetiche non rinnovabili;
- nel settore dei rifiuti la gerarchia definita a livello europeo prevede nell'ordine: la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero energetico ed infine lo smaltimento;
- dal territorio sono pervenute istanze di adeguamento della pianificazione provinciale ai principi delle più attuali politiche comunitarie e regionali di settore, al fine di non compromettere a priori progetti imprenditoriali rispettosi degli obiettivi di interesse generale posti a riferimento e di sostenere la competitività locale, anche in relazione alle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per incentivare lo sviluppo sostenibile;
- anche l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE), competente per le funzioni amministrative di gestione dei rifiuti ai sensi della L.R. n. 13/2015, attraverso un contributo formale espresso in sede di consultazione per l'elaborazione del nuovo PTAV ha richiesto la revisione dei criteri che a suo tempo avevano condotto all'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti;

Preso atto della mozione, approvata all'unanimità nella seduta di Consiglio provinciale del 28.7.2021, con cui si impegna la Presidente dell'Ente a voler porre in essere tutte le misure per avviare celermente il procedimento di revisione del PTCP in adeguamento ai più recenti indirizzi in materia di sostenibilità ambientale e di economia circolare, introducendo in particolare le modifiche normative necessarie per l'allineamento alla pianificazione regionale nell'individuazione delle aree non idonee all'insediamento degli impianti di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Atteso che:

- questa Amministrazione fa propri i principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, come dichiarato nel documento di Obiettivi strategici del nuovo Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) in corso di elaborazione ai sensi della L.R. n. 24/2017;
- con il PTAV, attualmente in fase di consultazione preliminare, la Provincia intende rivedere nel suo complesso la materia dei rifiuti;
- la Variante specifica al PTCP di cui al presente atto è volta ad anticipare alcuni contenuti del PTAV e consiste nell'aggiornamento delle disposizioni del Piano vigente che riguardano la definizione dei criteri di idoneità localizzativa degli impianti di gestione dei rifiuti, laddove sono attualmente previsti vincoli ulteriori e molto estesi rispetto a quelli obbligatori della pianificazione sovraordinata; sostanzialmente si propone di trattare i fattori di inidoneità definiti dal Piano non più come aprioristicamente escludenti, bensì come elementi di attenzione per le valutazioni da compiersi nell'ambito delle procedure di VIA/PAUR;

Dato atto che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e della normativa regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi;
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, deve accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione ed attuazione dei Piani;

Esaminata e condivisa la documentazione preliminare di Variante specifica al PTCP predisposta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", costituita dalla Relazione (Allegato 1) e dalla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) (Allegato 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000, la documentazione preliminare di Variante anzidetta, dando atto che sulla medesima verrà avviata la consultazione con gli Enti e i soggetti indicati dalla legge;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti inoltre:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;

- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000, la documentazione preliminare di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in tema di rifiuti, costituita dai seguenti elaborati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1: Relazione;
 - Allegato 2: Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT);
2. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2 della L.R. 20/2000, sulla documentazione preliminare di cui al precedente punto 1. verrà svolta la consultazione in forma scritta (in luogo della Conferenza di pianificazione) con gli Enti territoriali e le Amministrazioni indicati all'art. 27, comma 2 della L.R. n. 20/2000, nonché con le associazioni economiche e sociali di cui all'art. 14, comma 4 della medesima legge;
 3. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

ALLEGATO 1

PTCP - Variante specifica ai sensi dell'art. 27-bis della LR n. 20/2000 (art. 76, comma 1, LR n. 24/2017)

DOCUMENTO PRELIMINARE
RELAZIONE

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
2. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E OBIETTIVI DELLA VARIANTE	2
3. DOCUMENTI DEL PTCP IN MATERIA DI RIFIUTI	4
4. OGGETTO DELLA VARIANTE	4

1. INTRODUZIONE

Con la presente Variante al PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l'Amministrazione provinciale intende aggiornare la definizione dei criteri di idoneità localizzativa degli impianti di gestione dei rifiuti, nell'ambito delle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 152/2006, che all'art. 197, comma 1, così recita: *"In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare (...) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento (...), delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti."*

La procedura di Variante segue l'iter previsto dall'art. 27-bis della LR n. 20/2000, ancora applicabile in virtù dell'art. 76, comma 1, della LR n. 24/2017 che ammette, entro il 1/1/2022, l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.

Il tema dei rifiuti sarà oggetto di un'organica rivisitazione nell'ambito del PTAV – Piano Territoriale di Area Vasta, nuovo strumento provinciale di pianificazione previsto dall'art. 42 della LR n. 24/2017, per il quale si è già svolta nel corso del 2021 la fase di consultazione preliminare. Occasione in cui una rivisitazione della materia è stata invocata, attraverso un contributo formale, dalla stessa ARPAE.

Rispetto alla revisione che sarà affrontata nell'ambito del PTAV, la presente variante intende anticipare alcuni contenuti che rispondono anche a sollecitazioni pervenute dal modo imprenditoriale e dagli enti locali del territorio e dirette ad aggiornare le disposizioni del vigente PTCP relativamente alle possibilità di insediamento degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi.

L'obiettivo della Variante al PTCP è quello di semplificare e attualizzare un contenuto pianificatorio che ha rivelato nel tempo diverse criticità così riassumibili:

- evolversi della legislazione e pianificazione di riferimento, particolarmente rilevante in termini di attribuzione di competenze, di classificazione dei rifiuti e degli impianti e connesso regime giuridico;

- incertezze interpretative riscontrate nel lungo periodo di applicazione;
- mutata sensibilità politica e sociale sul tema rifiuti visto non più o non solo come fonte di impatti negativi da evitare o mitigare bensì come attività parificabile ad altre realtà industriali dotate di valore aggiunto di interesse pubblico, secondo i criteri di sostenibilità e i principi di economia circolare su cui ormai si attestano in varia misura tutti gli attuali piani, programmi e relative incentivazioni economiche;
- specifiche richieste manifestate dal mondo imprenditoriale a fronte delle limitazioni del Piano sperimentate su iniziative che godevano, in premessa, di un incontro fra domanda di mercato e disponibilità delle amministrazioni locali interessate.

2. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Il tema dei rifiuti è trattato nel **PTCP** ancora in vigore e nel **PPGR** – Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti per le parti richiamate dallo stesso PTCP e non sostituite dal subentrato piano regionale di settore.

Il PTCP ha assunto il tema dei rifiuti inizialmente attraverso una Variante specifica approvata nel 2004 e successivamente lo ha aggiornato e riordinato nell'ambito di una Variante generale approvata nel 2010, con modifiche minori introdotte con una Variante specifica approvata nel 2017. La Variante approvata nel 2004 era volta anche al coordinamento con il PPGR – Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato congiuntamente alla Variante e basato su linee-guida regionali.

La coerenza del PTCP con i contenuti del PAI - Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Fiume Po approvato nel 2001 relativi alla gestione dei rifiuti nelle aree a rischio è sancita dall'intesa interistituzionale siglata il 12/4/2012 ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998, estesa a partire dal 27/6/2018 anche alle modifiche introdotte con la Variante specifica approvata nel 2017. Con tale istituto il PTCP assume valore ed effetti di PAI per le tematiche indicate nell'atto sottoscritto.

La LR n. 13/2015, attuativa della L. 56/2014, cd "Riforma Delrio", ha disposto un riordino delle competenze comportante, per le materie ambientali, un significativo trasferimento di funzioni dalle Province all'ARPAE, Agenzia riformata nelle sue articolazioni territoriali e innovativamente dotata di una Struttura dedicata alle autorizzazioni e concessioni (SAC).

Successivamente la Regione attraverso il **PRGR** – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato nel 2016 ha ricondotto a sé i contenuti programmatici/gestionali della materia e ha puntualizzato (nel Capitolo 14 della Relazione Generale, richiamato dalle Norme) i criteri di massima da osservare per definire le idoneità localizzative degli impianti di gestione dei rifiuti nell'ambito del PTCP, criteri riferiti in particolare alle tutele paesaggistiche da assumersi quali fattori escludenti. Nell'impartire tali criteri il Piano regionale ha però anche precisato che la pianificazione provinciale poteva introdurre *"ulteriori tutele in funzione di esigenze specifiche"* tenendo conto *"dei principi comunitari relativi alla gerarchia di gestione dei rifiuti e del favor comunitario per le attività di recupero"*.

Il Piano regionale ha quindi comportato la decadenza di diverse parti del PPGR approvato nel 2004, di cui ad oggi può ritenersi sopravvissuta solo parte della normativa (Sezione D). A tale parte normativa del PPGR vanno dunque riferiti i richiami contenuti nel PTCP (in particolare nell'ambito dell'art. 38 delle Norme) per la specificazione dei criteri localizzativi nelle diverse situazioni urbanistiche.

Come richiesto dal Piano regionale di nuova introduzione, la Provincia ha svolto una verifica di coerenza del PTCP con i criteri regionali, non dissimili da quelli già impartiti in precedenza sulla cui base era stato impostato il PTCP). La verifica di coerenza, formalizzata con Delib. C.P. n. 23/2016, si è quindi conclusa in termini sostanzialmente favorevoli, offrendo una ricognizione delle aree inidonee corrispondenti ai criteri escludenti stabiliti dal Piano regionale e di quelle ulteriori scaturite da scelte meramente provinciali. Rispetto alle prime si è rilevato come alcuni tematismi cartografati nel Piano siano nel frattempo variati (ad es. aree SIC-ZPS), problematica che tuttavia affligge nel tempo ogni tematismo “derivato”.

Al di là della suddetta attestazione di coerenza, la Provincia nella sua pratica amministrativa ha avuto modo di registrare alcuni elementi di criticità applicativa del PTCP, specialmente rispetto al contesto legislativo in continua e profonda trasformazione.

Una prima risposta alle criticità rilevate è stata fornita da una Variante al **PIAE** – Piano Infraregionale delle Attività Estrattive approvata nel 2020 che, dando attuazione a talune indicazioni presenti nel PRGR (a loro volta discendenti dal D.Lgs. n. 152/2006), ammette lo svolgimento di determinate attività di gestione dei rifiuti presso gli impianti di lavorazione dei materiali estratti, nell’osservanza di specifiche limitazioni e condizioni e comunque nel rispetto dei criteri di inidoneità definiti dal PTCP.

Nel 2021 la Regione ha avviato l’iter del nuovo piano settoriale regionale denominato **PRRB** – Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate, con valenza 2022-2027, che nella sua versione preliminare non annuncia modifiche riguardanti i criteri di idoneità.

Nel nuovo ciclo di pianificazione regionale i concetti tradizionali di autosufficienza e prossimità in materia di gestione dei rifiuti sono ricondotti ad un ambito più ampio in cui l’intero sistema, produttivo e di consumo, di gestione e di controllo, si confronta, attraverso misure sempre più concrete e tangibili, con la gerarchia comunitaria nel campo dei rifiuti (prevenzione, riuso, riciclaggio, recupero energetico e infine smaltimento).

Con il nuovo piano la Regione intende attivare tutte le misure che concorrono al soddisfacimento degli obiettivi comunitari, basati sui principi di economia circolare e più in generale sul risparmio delle risorse naturali ed energetiche non rinnovabili. Le azioni prioritarie riguardano la riduzione della generazione di rifiuti e quindi l’incentivazione del recupero in luogo dello smaltimento e del riutilizzo dei materiali pensato non unicamente in relazione alla fine-vita di un prodotto bensì alle sue fasi iniziali di progettazione e realizzazione.

Rimangono comunque confermati anche nel nuovo Piano i principi giuridici di “autosufficienza” (in ambito regionale) e “prossimità” (impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti) nella gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Anche l’Amministrazione Provinciale ha inteso fare propri questi principi di transizione ecologica ormai globalmente riconosciuti e irrinunciabili, come dichiarato nel documento di indirizzi strategici del PTAV approvato con Delib. C.P. n. 29/2020, da declinare secondo le peculiarità ed esigenze che il Piano saprà esprimere nel suo iter di costruzione. Il conseguente documento approvato con Provv. Presid. n. 51/2021 e sottoposto alla Consultazione Preliminare tratta il tema nelle sue parti conoscitive-diagnostiche e lo include tra le linee di azione prioritarie.

In tale percorso si è innestata una mozione approvata con Delib. C.P. n. 26/2021 che, cogliendo le istanze e le urgenze del mondo imprenditoriale, intende liberalizzare prontamente le attività connesse al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, intervenendo sulle parti di pianificazione provinciale che ne comportano una limitazione attraverso vincoli ulteriori e molto estesi rispetto a quelli obbligatori.

Con la presente Variante PTCP si intende quindi, come già evidenziato in premessa, ripartire dalle previsioni del Piano vigente, a cui i Comuni hanno adeguato la corrispondente strumentazione urbanistica di competenza, e calarla nel nuovo contesto legislativo e pianificatorio anticipando, in concreto, alcuni degli obiettivi assunti nel PTAV in costruzione.

Le premesse sopra descritte motivano la necessità di far leva sul Piano provinciale per sbloccare i processi più virtuosi e migliorare localmente l'efficacia delle politiche comunitarie e regionali in materia di rifiuti, anche attraverso una migliorata capacità di intercettare le attuali cospicue misure di incentivazione allo sviluppo sostenibile (in particolare quelle connesse alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del **PNRR** – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

3. DOCUMENTI DEL PTCP IN MATERIA DI RIFIUTI

Le parti del PTCP che contengono disposizioni relative alle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sono riconducibili ai seguenti elaborati:

- Norme – articoli da 37 a 50, Capo 2° "AREE NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI", TITOLO III, PARTE SECONDA;
- Tav. vR1.1/2 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" (scala 1:50.000);
- Tav. vR2.1/2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" (scala 1:50.000);
- Allegato R alle Norme "Fattori escludenti per tipologie di impianto al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal previgente Piano rifiuti e confermate dal PPGR", suddiviso in:
 - Prospetto n. 1 – "Fattori escludenti riportati in cartografia";
 - Prospetto n. 2 – "Fattori escludenti di tipo normativo/descrittivo";
 - Prospetto n. 3 – "Distanze".

4. OGGETTO DELLA VARIANTE

Per dare pronta risposta alle esigenze emerse a livello locale, con risvolti di utilità collettiva, con la Variante si intende intervenire esclusivamente a livello normativo, attenuando la portata dei fattori di inidoneità localizzativa definiti dal Piano provinciale ma non previsti dalla pianificazione sovraordinata, in particolare trattandoli non più come fattori aprioristicamente escludenti bensì come elementi di attenzione da ricondurre alle valutazioni proprie delle procedure di VIA/PAUR.

A tal fine, si propone di intervenire sull'art. 38 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto" delle Norme del PTCP vigente, che si riporta di seguito per estratto:

Art. 38***Aree non idonee per ogni tipo di impianto***

(modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017)

1. (D) Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 – “Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti” e risultanti dall'applicazione dell'allegato R alle presenti Norme, fatti salvi:
- a. casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR;
 - b. le stazioni ecologiche;
 - c. specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni;
 - d. le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
 - e. le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale;
 - f. gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti nelle fasce fluviali A e B, ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PAI.

aggiungendo la lettera g. così preliminarmente formulata:

g. la localizzazione di impianti di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ad esito favorevole del provvedimento di VIA di cui al D.Lgs. n. 152/2006 come disciplinato dalla legislazione regionale, qualora i criteri di idoneità del piano provinciale intercettati dal progetto riguardino esclusivamente tutele ulteriori rispetto a quelle indicate dalla pianificazione regionale di settore e fermo restando che i medesimi criteri devono continuare a costituire elementi di attenzione prioritaria su cui indirizzare le valutazioni e le conseguenti limitazioni o prescrizioni da assumere nei titoli abilitativi previsti per lo svolgimento delle connesse attività.

Saranno inoltre introdotte le modifiche necessarie al raccordo e coordinamento di tale nuova formulazione con gli altri strumenti di pianificazione di pari livello provinciale, in particolare il PIAE.

ALLEGATO 2

PTCP - Variante specifica ai sensi dell'art. 27-bis della LR n. 20/2000 (art. 76, comma 1, LR n. 24/2017)

DOCUMENTO PRELIMINARE

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale - VALSAT

Indice

PREMESSA	2
1. IL PROCESSO DI VAS - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. ASPETTI METODOLOGICI	5
3. ANALISI DEL CONTESTO	6
4. OBIETTIVI E AZIONI DELLA VARIANTE	8
5. INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA E INTERNA	11
6. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE	13
7. VALUTAZIONI PRELIMINARI	14
8. INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO	16

PREMESSA

Il presente documento costituisce la “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale” Val.S.A.T. predisposta per la fase di consultazione del Documento Preliminare della Variante al PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 20/2000, dalla D.C.R. n. 173/2001, dalla nuova legge regionale urbanistica L.R. n. 24/2017 e in applicazione della disciplina di cui ai titoli I e II della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Variante al Piano nasce dall’esigenza dell’Amministrazione provinciale di aggiornare la definizione dei criteri di idoneità localizzativa degli impianti di gestione dei rifiuti, nell’ambito delle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 152/2006, all’art. 197, comma 1.

Nelle more di una più organica rivisitazione del tema dei rifiuti che sarà affrontata nell’ambito del PTAV – Piano Territoriale di Area Vasta, nuovo strumento provinciale di pianificazione previsto dall’art. 42 della L.R. n. 24/2017, attualmente in corso di formazione, la proposta di Variante intende anticipare alcuni contenuti relativi al tema, anche in risposta a sollecitazioni pervenute dal mondo imprenditoriale e dagli enti locali del territorio e dirette ad aggiornare le disposizioni del vigente PTCP relativamente alle possibilità di insediamento degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi.

In tale prospettiva si è innestata una mozione approvata con Delib. C.P. n. 26/2021 che, cogliendo le istanze e le urgenze del mondo imprenditoriale, intende liberalizzare prontamente le attività connesse al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, intervenendo sulle parti di pianificazione provinciale che ne comportano una limitazione attraverso vincoli ulteriori e molto estesi rispetto a quelli obbligatori.

La procedura di Variante segue l’iter previsto dall’art. 27-bis della L.R. n. 20/2000, ancora applicabile in virtù dell’art. 76, comma 1, della L.R. n. 24/2017 che ammette, entro il 1/1/2022, l’adozione e l’approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti. Ai fini dell’elaborazione della variante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 27bis, la conferenza di pianificazione, con la connessa consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, sarà svolta in forma scritta.

Ai sensi della normativa vigente, i soggetti istituzionali coinvolti nel processo di VAS della presente Variante sono:

- Autorità procedente: la Provincia di Piacenza, a cui compete la predisposizione dei documenti di Variante e di ValSAT; l’individuazione e consultazione, insieme all’autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti interessati; la pubblicazione dei documenti; la revisione del Piano, tenendo conto delle risultanze del parere motivato e degli esiti delle consultazioni;
- Autorità competente: la Regione Emilia-Romagna, a cui compete l’individuazione e consultazione, insieme all’autorità procedente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato; l’esame dei pareri e delle osservazioni; la valutazione della documentazione presentata e delle osservazioni ricevute e l’espressione del parere motivato di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.

1. IL PROCESSO DI VAS - RIFERIMENTI NORMATIVI

La Direttiva 2001/42/CE approvata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo il 27 giugno 2001, nota come Direttiva VAS, introduce nell'ordinamento comunitario la valutazione ambientale come strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all'interno degli strumenti di pianificazione e programmazione. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della suddetta direttiva, la VAS concerne la valutazione degli effetti sull'ambiente di "piani e programmi" elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale, provinciale o locale e previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il principale obiettivo è quello di *"garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"*.

La VAS si configura pertanto come uno strumento di supporto alle decisioni delle Amministrazioni al fine di indirizzare i propri obiettivi e scelte strategiche verso la sostenibilità ambientale, attraverso la verifica della rispondenza dei piani e programmi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale.

A livello nazionale, la Direttiva europea è recepita dal D.Lgs. n. 152/2006, nella Parte II *"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"*. In linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, il provvedimento prevede che la fase di valutazione sia effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa, costituendo parte integrante del procedimento di adozione e approvazione.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva, ai fini della valutazione ambientale, deve essere redatto un Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma e ne accompagna l'intero iter di formazione e approvazione. In tale documento, che deve essere redatto secondo i contenuti individuati dall'Allegato VI del decreto, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul territorio, che l'attuazione del piano o del programma proposto comporta, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Ai fini della maggior trasparenza del Piano/programma la norma prevede che il Rapporto sia accompagnato da un documento di "Sintesi Non Tecnica" il cui obiettivo principale è quello di divulgare e semplificare le informazioni relative al processo di analisi e valutazione condotto, a favore dello svolgimento delle fasi di partecipazione.

In termini di soggetti istituzionali coinvolti nel processo di valutazione ambientale strategica, l'art.5 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 definisce:

- autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma, il proponente, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

La Regione Emilia-Romagna con la L.R. n. 20/2000: *“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*, anticipando la normativa europea, recepisce nella propria legislazione il principio dell’integrazione tra attività di pianificazione e sostenibilità ambientale. Il tema della sostenibilità delle scelte di trasformazione del territorio viene assunto organicamente fra quelli a cui la pianificazione deve strutturalmente rapportarsi. L’art. 5 della legge regionale introduce *“per piani e programmi la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.”* Con l’acronimo di Val.S.A.T. è stato così introdotto e definito questo processo, volto ad individuare preventivamente gli impatti significativi ambientali e territoriali che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di piano, e a consentire di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quella in grado di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il ruolo della VALSAT nel processo pianificatorio viene definito con una serie di provvedimenti regionali (D.C.R. n. 173/2001 prima e, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. n. 9/2008, la L.R. n. 6/2009 e alcune circolari esplicative) che ne definiscono gli aspetti formali, procedurali e amministrativi.

Occorre menzionare, infine, la nuova Legge urbanistica regionale, la L.R. n. 24/2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che ha sostituito la previgente L.R. n. 20/2000, confermando la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale dei piani e dei programmi e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2135/2019 con cui è stato approvato l’Atto di coordinamento tecnico, allegato e parte integrante e sostanziale dell’atto, denominato *“Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano Urbanistico Generale”*.

Fasi del processo di VAS

Accompagnando l’intero percorso di elaborazione di un programma, la VAS si configura dunque come un processo avente l’obiettivo di identificare, in via preventiva, gli effetti potenzialmente generabili dalla sua attuazione sulle diverse componenti ambientali, nonché di proporre eventuali misure correttive o alternative al fine di attenuarne gli impatti negativi. Tale processo è articolato in step, corrispondenti a determinate fasi della programmazione e collegate a precisi momenti di partecipazione, consultazione ed informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico, così come previsto dalla normativa.

Le fasi del processo di VAS sono costituite da:

- la fase preliminare di definizione dell’ambito di influenza del piano/programma, contestualmente al processo di formazione ed avvio del piano o programma, nella quale di concerto con enti competenti in materia ambientale sono definiti i contenuti ed il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da inserire nel Rapporto Ambientale (fase di scoping);
- la fase di elaborazione del Rapporto Ambientale, connessa ai lavori di preparazione della proposta di piano, nella quale vengono sviluppate le analisi e le valutazioni ambientali e individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento;
- la fase di consultazione, nella quale l’Autorità che propone il piano/programma cura la pubblicazione sul proprio sito web di un avviso contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, l’Autorità proponente e l’indicazione delle sedi dove è possibile prendere visione della documentazione di piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica e dove possono

essere presentate le osservazioni, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;

- la fase di valutazione, della decisione finale e divulgazione, nella quale, alla luce delle risultanze del processo di consultazione e partecipazione viene approvato il piano/programma e viene predisposto il documento finale di “dichiarazione di sintesi” che illustra le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché delle ragioni alla base delle scelte effettuate;
- la fase di attuazione, gestione, monitoraggio, con indicazione delle eventuali misure correttive per il riorientamento del piano o programma.

2. ASPETTI METODOLOGICI

La metodologia sviluppata per il presente documento si propone in coerenza con la ValSAT del PTCP e con la ValSAT preliminare predisposta per la fase di consultazione del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), nuovo strumento di area vasta previsto dalla L.R. n. 24/2017.

La contestuale fase di formazione del suddetto strumento provinciale e la recente attività di monitoraggio del PTCP “*PTCP Variante 2007 – Monitoraggio II Report*” hanno rappresentato un favorevole contesto conoscitivo e valutativo per la predisposizione della Variante. La disponibilità dei documenti del quadro conoscitivo elaborato per il PTAV, dei dati e il calcolo degli indicatori del Report di monitoraggio hanno infatti consentito di definire gli obiettivi assunti dalla Variante a partire dalla specifica conoscenza e diagnosi del territorio, configurandosi pertanto, come primo elemento di considerazione dei temi ambientali all’interno del Piano.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e delle indicazioni della normativa, la ValSAT del Documento Preliminare della Variante al PTCP contiene le seguenti fasi, che troveranno sviluppo nella redazione del Rapporto Ambientale:

- riferimenti normativi in materia di VAS
- aspetti metodologici
- analisi del contesto territoriale e ambientale
- strategie ed obiettivi di piano
- indicazioni metodologiche per l’analisi di coerenza interna ed esterna
- criteri di valutazione delle alternative previste
- valutazione preliminare degli impatti
- indicazioni per il Monitoraggio.

Nella successiva fase di adozione del Piano, si provvederà allo sviluppo della ValSAT attraverso la valutazione di dettaglio della sostenibilità ambientale delle scelte e delle azioni, tenendo conto anche degli esiti e dei contributi emersi nella fase della conferenza di pianificazione.

Si provvederà inoltre, alla redazione del documento di Sintesi Non Tecnica, con la finalità di rendere accessibili e facilmente comprensibili le informazioni chiave e le conclusioni del processo di valutazione svolto, sia al pubblico che ai responsabili della decisione, e favorire la trasparenza delle scelte operate dal piano.

3. ANALISI DEL CONTESTO

L'attività di analisi del contesto consiste in un processo conoscitivo che ha lo scopo di fornire una visione integrata del contesto territoriale e ambientale in cui il Piano va ad operare e di valutarne i punti di forza/opportunità e i punti di debolezza/vulnerabilità. L'efficacia e l'effettiva utilità dell'analisi dipendono in modo strategico dalla capacità di delimitare il campo di indagine alle condizioni e ai fenomeni che interferiscono e influenzano significativamente lo stato e le tendenze evolutive del contesto territoriale e ambientale. È in tale prospettiva che un'analisi del contesto "mirata" costituisce uno dei principali strumenti funzionali alla corretta declinazione degli obiettivi strategici in azioni di Piano.

Considerato quanto sopra e in virtù del principio di non duplicazione previsto dalla normativa, per l'analisi di contesto della presente Variante ci si avvale dei contenuti degli elaborati predisposti per la fase di Consultazione Preliminare del PTAV, approvati con Provv. Presid. n. 51 del 10 maggio 2021, in particolare del Quadro Conoscitivo diagnostico articolato per sistemi funzionali, fra i quali è compreso il sottosistema RIFIUTI. L'intero repertorio dei documenti è consultabile sul sito <https://ptavpiacenza.it>, a cui si rinvia per approfondimenti e contestualizzazioni territoriali.

In particolare, per opportuno inquadramento del tema oggetto di Variante, si richiamano i contenuti della Scheda di sintesi del QC per il sistema RIFIUTI e l'estratto dei dati del II Report di monitoraggio del PTCP relativi allo stesso tema. La Scheda di sintesi del QC del PTAV si conclude con lo strumento dell'analisi SWOT, che identifica i fattori e gli elementi di resilienza-qualità e vulnerabilità-criticità che caratterizzano il territorio provinciale in tale settore funzionale e che dovranno essere opportunamente e adeguatamente considerati per la definizione delle strategie. L'attività di monitoraggio del PTCP relativa alla componente "Rifiuti", elaborata da ARPAE, contiene i dati e il popolamento degli Indicatori individuati dal Piano provinciale relativi in particolare alla produzione annua di rifiuti urbani (RU) e di rifiuti speciali (RS) e alla raccolta differenziata di RU, riferiti all'arco temporale 2013-2017.

Considerata la natura e gli obiettivi della Variante, si ritiene che l'analisi del quadro di riferimento non possa prescindere dall'inquadramento del contesto pianificatorio in cui la stessa si inserisce; ne viene pertanto, di seguito proposta una breve sintesi in riferimento al tema in oggetto.

La Variante al PTCP, proponendo la ridefinizione dei criteri di idoneità localizzativa degli impianti di gestione dei rifiuti, si inquadra a livello nazionale, nell'ambito delle competenze attribuite alle Province dal D.Lgs. n. 152/2006, che all'art. 197, comma 1, così recita: *"In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare*

(...) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento (...), delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti."

In coerenza con le politiche europee in tema di rifiuti che, individuano nella strategia del riciclo l'obiettivo cui puntare, la Regione ha approvato nel 2016 il PRGR – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Il Piano costituisce lo strumento per indirizzare il sistema di gestione dei rifiuti, verso strategie sostenibili da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, assumendo quali obiettivi: la prevenzione volta alla riduzione della produzione di rifiuti, il recupero di materia, il recupero energetico, l'autosufficienza e la minimizzazione dello smaltimento.

Il PRGR 2016-2020 (prorogato al 2021), in attuazione del D.Lgs 152/2006 art. 196, definisce i criteri di massima da osservare per definire le idoneità localizzative degli impianti di gestione dei rifiuti nell'ambito dei PTCP, criteri riferiti in particolare alle tutele paesaggistiche da assumersi quali fattori escludenti. Nell'impartire tali criteri il Piano regionale ha però anche precisato che la pianificazione provinciale può introdurre *"ulteriori tutele in funzione di esigenze specifiche"* tenendo conto *"dei principi comunitari relativi alla gerarchia di gestione dei rifiuti e del favor comunitario per le attività di recupero"*.

Il Piano regionale ha comportato la decadenza di diverse parti del PPGR - Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, approvato nel 2004, di cui ad oggi può ritenersi sopravvissuta solo parte della normativa (Sezione D). A tale parte normativa del PPGR vanno dunque riferiti i richiami contenuti nel PTCP (in particolare nell'ambito dell'art. 38 delle Norme) per la specificazione dei criteri localizzativi nelle diverse situazioni urbanistiche.

Come richiesto dal Piano regionale, la Provincia attraverso un atto ricognitivo, ha svolto una verifica di coerenza del PTCP con i criteri regionali, non dissimili da quelli già impartiti in precedenza sulla cui base era stato impostato il PTCP. La verifica, formalizzata con Delib. C.P. n. 23/2016, si è conclusa in termini sostanzialmente favorevoli, offrendo una ricognizione delle aree inidonee corrispondenti ai criteri escludenti stabiliti dal Piano regionale e di quelle ulteriori scaturite da scelte meramente provinciali. La pianificazione provinciale ha infatti, aggiunto ulteriori criteri restrittivi al fine di salvaguardare il territorio, introducendo limitazioni alla possibilità di localizzazione degli impianti, rendendo di fatto *"meno efficace"* il perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare e della sostenibilità del sistema di gestione dei rifiuti.

Al quadro pianificatorio sopra delineato, si aggiunge il recente avvio (2021) da parte della Regione dell'iter del nuovo piano settoriale regionale denominato PRRB – Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate, con valenza 2022-2027, che nella sua versione preliminare non annuncia modifiche riguardanti i criteri di idoneità. Con il nuovo piano la Regione intende attivare tutte le misure che concorrono al soddisfacimento degli obiettivi comunitari, basati sui principi di economia circolare e più in generale sul risparmio delle risorse naturali ed energetiche non rinnovabili.

4. OBIETTIVI E AZIONI DELLA VARIANTE

Con la presente Variante al PTCP l'Amministrazione provinciale intende aggiornare la definizione dei criteri di idoneità localizzativa degli impianti di gestione dei rifiuti, nell'ambito delle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 152/2006, che all'art. 197, comma 1, così recita: *“In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare (...) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento (...), delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”*.

L'obiettivo della Variante al PTCP è quello di semplificare e attualizzare un contenuto pianificatorio che ha rivelato nel tempo diverse criticità così riassumibili:

- evolversi della legislazione e pianificazione di riferimento, particolarmente rilevante in termini di attribuzione di competenze, di classificazione dei rifiuti e degli impianti e connesso regime giuridico;
- incertezze interpretative riscontrate nel lungo periodo di applicazione;
- mutata sensibilità politica e sociale sul tema rifiuti visto non più o non solo come fonte di impatti negativi da evitare o mitigare bensì come attività parificabile ad altre realtà industriali dotate di valore aggiunto di interesse pubblico, secondo i criteri di sostenibilità e i principi di economia circolare su cui ormai si attestano in varia misura tutti gli attuali piani, programmi e relative incentivazioni economiche;
- specifiche richieste manifestate dal mondo imprenditoriale a fronte delle limitazioni del Piano sperimentate su iniziative che godevano, in premessa, di un incontro fra domanda di mercato e disponibilità delle amministrazioni locali interessate.

La Variante si inserisce con coerenza nell'attuale contesto pianificatorio regionale, che nel 2021 vede l'avvio dell'iter del nuovo piano settoriale regionale denominato PRRB – Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate, con valenza 2022-2027. Con il nuovo piano la Regione intende attivare tutte le misure che concorrono al soddisfacimento degli obiettivi comunitari, basati sui principi di economia circolare e più in generale sul risparmio delle risorse naturali ed energetiche non rinnovabili. Le azioni prioritarie riguardano la riduzione della generazione di rifiuti e quindi l'incentivazione del recupero in luogo dello smaltimento e del riutilizzo dei materiali pensato non unicamente in relazione alla fine-vita di un prodotto bensì alle sue fasi iniziali di progettazione e realizzazione.

L'Amministrazione Provinciale ha inteso fare propri questi principi di transizione ecologica ormai globalmente riconosciuti e irrinunciabili, come dichiarato nel documento di indirizzi strategici del PTAV approvato con Delib. C.P. n. 29/2020, da declinare secondo le peculiarità ed esigenze che il Piano saprà esprimere nel suo iter di costruzione. Il conseguente documento approvato con Provv. Presid. n. 51/2021 e sottoposto alla Consultazione Preliminare tratta il tema nelle sue parti conoscitive-diagnostiche e lo include tra le linee di azione prioritarie.

Con la presente Variante PTCP si intende quindi ripartire dalle previsioni del Piano vigente, a cui i Comuni hanno adeguato la corrispondente strumentazione urbanistica di competenza, e calarla nel nuovo contesto legislativo e pianificatorio anticipando, in concreto, alcuni degli obiettivi assunti nel PTAV in costruzione.

In riscontro a tali obiettivi e per dare pronta risposta alle esigenze emerse a livello locale, con risvolti di utilità collettiva, con la Variante si intende intervenire esclusivamente a livello normativo, attenuando la portata dei fattori di inidoneità localizzativa definiti dal Piano provinciale ma non previsti dalla pianificazione sovraordinata, in particolare trattandoli non più come fattori aprioristicamente escludenti bensì come elementi di attenzione da ricondurre alle valutazioni proprie delle procedure di VIA/PAUR.

A tal fine, la Variante si propone di intervenire sull'art. 38 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto" delle Norme del PTCP vigente, che si riporta di seguito per estratto:

Art. 38

Aree non idonee per ogni tipo di impianto

(modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017)

1. (D) Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 – "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" e risultanti dall'applicazione dell'allegato R alle presenti Norme, fatti salvi:
 - a. casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR;
 - b. le stazioni ecologiche;
 - c. specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni;
 - d. le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
 - e. le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale;
 - f. gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti nelle fasce fluviali A e B, ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PAI.

aggiungendo la lettera g. così formulata:

g. "la localizzazione di impianti di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ad esito favorevole del provvedimento di VIA di cui al D.Lgs. n. 152/2006 come disciplinato dalla legislazione regionale, qualora i criteri di inidoneità del piano provinciale intercettati dal progetto riguardino esclusivamente tutele ulteriori rispetto a quelle indicate dalla pianificazione regionale di settore e fermo restando che i medesimi criteri devono continuare a costituire elementi di attenzione prioritaria su cui indirizzare le valutazioni e le conseguenti limitazioni o prescrizioni da assumere nei titoli abilitativi previsti per lo svolgimento delle connesse attività."

Gli obiettivi / azioni della Variante PTCP sono sintetizzati e schematizzati nella seguente tabella.

Tabella 1

VARIANTE PTCP	
OBIETTIVI GENERALI	AZIONI STRATEGICHE
<p><u>Semplificare e aggiornare</u> il contenuto pianificatorio in tema di Rifiuti, in ragione delle seguenti criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evolversi della legislazione e pianificazione di riferimento, particolarmente rilevante in termini di attribuzione di competenze, di classificazione dei rifiuti e degli impianti e connesso regime giuridico; - incertezze interpretative riscontrate nel lungo periodo di applicazione; - mutata sensibilità politica e sociale sul tema rifiuti visto non più o non solo come fonte di impatti negativi da evitare o mitigare bensì come attività parificabile ad altre realtà industriali dotate di valore aggiunto di interesse pubblico, secondo i criteri di sostenibilità e i principi di economia circolare su cui ormai si attestano in varia misura tutti gli attuali piani, programmi e relative incentivazioni economiche; - specifiche richieste manifestate dal mondo imprenditoriale a fronte delle limitazioni del Piano sperimentate su iniziative che godevano, in premessa, di un incontro fra domanda di mercato e disponibilità delle amministrazioni locali interessate. 	<p>Modifica art. 38 delle Norme di PTCP tramite aggiunta del punto seguente:</p> <p><i>g. “la localizzazione di impianti di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ad esito favorevole del provvedimento di VIA di cui al D.Lgs. n. 152/2006 come disciplinato dalla legislazione regionale, qualora i criteri di inidoneità del piano provinciale intercettati dal progetto riguardino esclusivamente tutele ulteriori rispetto a quelle indicate dalla pianificazione regionale di settore e fermo restando che i medesimi criteri devono continuare a costituire elementi di attenzione prioritaria su cui indirizzare le valutazioni e le conseguenti limitazioni o prescrizioni da assumere nei titoli abilitativi previsti per lo svolgimento delle connesse attività.”.</i></p>

Per opportuna precisazione dei contenuti oggetto della valutazione, va evidenziato che la proposta di Variante intende intervenire esclusivamente sui condizionamenti/vincoli definiti in sede di pianificazione provinciale, lasciando inalterato il quadro di riferimento derivante dalla normativa di livello sovraordinato (regionale, norme comunitarie, ...). I fattori escludenti posti da strumenti diversi dal PTCP rimarranno quindi confermati, mentre saranno rimessi in discussione quelli introdotti nella pianificazione provinciale a partire dal 2004 (in particolare quelli definiti dall’Allegato R alle Norme del PTCP e dalla Sezione D del PPGR – Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti) e su di essi si focalizzerà quindi il processo di valutazione. La ValSAT determinerà quindi, tra le possibili alternative, quella complessivamente più sostenibile, a livello ambientale e territoriale, demandando poi le valutazioni più puntuali delle singole attività potenzialmente ammissibili, dei relativi impatti e delle eventuali misure di inibizione/mitigazione, alle procedure più vocate a svolgerle (Screening e VIA/PAUR, autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, ecc.). Ogni fattore di inidoneità disposto dalla sola pianificazione provinciale non dovrà essere più trattato come fattore aprioristicamente escludente per la localizzazione di un impianto per la gestione dei rifiuti, ma vagliato sotto il profilo di più circostanziate e attualizzate verifiche e valutazioni, di rilevanza intrinseca e di contesto.

L’individuazione delle strategie / azioni che daranno concretamente attuazione agli obiettivi enunciati saranno più approfonditamente affrontate solo a seguito delle risultanze della Conferenza di Pianificazione.

5. INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA E INTERNA

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva VAS 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale devono essere indicati gli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale, pertinenti al Piano, e il modo in cui tali obiettivi sono condivisi dal Piano stesso. A tal fine, l'analisi della coerenza, che accompagna lo svolgimento dell'intero processo di valutazione, assume un ruolo decisivo nel consolidamento degli obiettivi generali, nella definizione delle azioni proposte per il loro conseguimento e nella valutazione della congruità complessiva del Piano rispetto al contesto pianificatorio, programmatico e normativo nel quale esso si inserisce.

L'attività di verifica di "coerenza esterna" rappresenta la prima valutazione del Piano in termini ambientali e territoriali, con riferimento agli obiettivi strategici assunti del Piano stesso. L'analisi consiste nella verifica della congruità degli obiettivi generali della Variante di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità desunti dagli strumenti di pianificazione sovraordinata e dalle indicazioni programmatiche e pianificatorie, nazionali e regionali. La finalità è quella di garantire la completa coerenza tra obiettivi e strategie del Piano e obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale previsti ai diversi livelli (verticale e orizzontale) di pianificazione/programmazione, evidenziando l'esistenza di eventuali sinergie o conflittualità.

In coerenza con la metodologia adottata nella ValSAT del PTAV, sono di seguito identificati i principali strumenti programmatici in tema di sostenibilità a livello internazionale, nazionale e regionale e i principali strumenti di pianificazione che si ritengono pertinenti al territorio provinciale di Piacenza e ai contenuti di Variante.

- Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) delle Nazioni Unite
- Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile della Regione Emilia-Romagna
- Strategia di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna
- Patto per il lavoro ed il clima Regione Emilia-Romagna
- Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Emilia-Romagna
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Emilia-Romagna
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna
- Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR approvato nel 2016) della Regione Emilia-Romagna
- Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT 2025) della Regione Emilia-Romagna (proposta controdedotta approvata dalla Giunta)
- Piano Regionale gestione Rifiuti e Bonifica aree inquinate 2022-27 (documento programmatico approvato con D.G.R. n. 643/2021).
- Pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po in materia di acque (PdGPo) e di alluvioni (PGRA).

La verifica di coerenza esterna sarà svolta nelle successive fasi di formazione della Variante, attraverso una matrice di confronto in cui gli obiettivi di Variante sono messi in relazione agli obiettivi di sostenibilità desunti dalle strategie europee e dalle politiche ambientali nazionali e regionali vigenti. Il confronto darà luogo a tre possibili casi:

- interazione positiva → si riscontrano coerenze/sinergie tra gli obiettivi di Variante e gli obiettivi degli strumenti di programmazione/pianificazione considerati;
- interazione negativa → si riscontrano incoerenze/criticità tra gli obiettivi di Variante e gli obiettivi degli strumenti di programmazione/pianificazione considerati;
- nessuna interazione → gli obiettivi di Variante e gli obiettivi degli strumenti di programmazione/pianificazione considerati non sembrano porsi tra loro in relazione e non è quindi possibile rilevare effetti diretti tra essi.

Ipotesi di Matrice di confronto per l’analisi di coerenza esterna

		Obiettivi di Variante
Piano	Ob. 1	
	Ob. 2	
Strategie	Ob. 1	
	Ob. 2	
Leggi	Ob. 1	
	Ob. 2	
	

Legenda

Interazione positiva	
Interazione negativa	
Interazione nulla	

La verifica di “coerenza interna” consente di verificare la corrispondenza tra gli obiettivi definiti dal Piano e le azioni previste per il raggiungimento degli stessi. Tale valutazione è funzionale a rendere esplicito e chiaro il legame operativo obiettivo-azioni e, al tempo stesso, a rendere trasparente il processo decisionale che accompagna l’elaborazione del Piano, consentendo di verificare l’esistenza di eventuali contraddizioni e di mettere in luce le sinergie fra le diverse azioni poste in campo.

Tale attività, che troverà sviluppo nelle successive fasi di formazione del Piano, verificherà la corrispondenza del processo logico-decisionale che a partire dagli esiti dell’analisi SWOT ha consentito di definire gli obiettivi di Piano e di individuare le azioni idonee ad attuarle, evidenziando eventuali fattori di contrasto. Oltre alla verifica di coerenza, la valutazione mira inoltre a individuare in via preliminare gli INDICATORI che dovranno misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, attraverso le azioni di Piano.

Le valutazioni potranno evidenziare i seguenti livelli di coerenza:

- coerenza positiva → si riscontra piena coerenza fra gli obiettivi strategici di piano e i dispositivi / le azioni individuati per perseguirli;
- coerenza negativa → si riscontra una non coerenza fra gli obiettivi strategici di piano e i dispositivi / le azioni individuati per perseguirli;
- coerenza nulla → quando gli obiettivi strategici di piano e le azioni non sono comparabili.

Di seguito si riporta l'ipotesi di matrice/schema da impiegare per l'analisi di coerenza interna.

Analisi di contesto SWOT	OBIETTIVI DI PIANO	Azioni	INDICATORE

6. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Secondo quanto disposto dalla Direttiva VAS, il processo di valutazione che accompagna l'iter di formazione del Piano prevede la valutazione delle "ragionevoli alternative" avvalendosi della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti l'evoluzione dello stato dell'ambiente conseguente l'attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l'attuazione del piano).

Considerata la natura della Variante e il carattere preliminare del presente documento, si rimanda lo sviluppo di tali contenuti alla successiva fase di adozione del Piano.

In merito alle scelte previste e in riferimento ad una situazione "senza intervento", la cosiddetta "alternativa zero", che nel caso specifico si traduce nel non apportare alcuna modifica alla normativa vigente, lasciando inalterato il quadro pianificatorio vigente è possibile anticipare che:

- fornire la possibilità di rivalutare e riformulare i "fattori escludenti", al fine di consentire una corretta e sostenibile localizzazione degli impianti di trattamento per il recupero e smaltimento dei rifiuti sul territorio provinciale, costituisce un contributo imprescindibile e necessario alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- la mancata localizzazione/realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti deve essere letta come possibile impatto negativo rispetto ad una localizzazione "sostenibile" in riferimento alle matrici aria, mobilità, energia, rifiuti, risorse idriche e suolo.

7. VALUTAZIONI PRELIMINARI

Si propongono di seguito alcuni brevi cenni di inquadramento sul tema dell'economia circolare, allo scopo di introdurre il complesso e soprattutto innovativo sistema di riferimento programmatico e normativo in cui, seppur indirettamente, si inserisce la presente Variante.

Negli ultimi anni l'Unione Europea sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso un'economia circolare, in alternativa all'attuale modello economico lineare. In particolare:

- a marzo 2020 la Commissione europea ha presentato, sotto il Green Deal europeo in linea con la proposta per la nuova strategia industriale, il Piano d'azione per una nuova economia circolare che include proposte sulla progettazione di prodotti più sostenibili e sulla riduzione dei rifiuti;
- a febbraio 2021 il Parlamento europeo ha votato per il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare, chiedendo misure aggiuntive per raggiungere un'economia a zero emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di vista ambientale, libera dalle sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050; sono anche incluse norme più severe sul riciclo e obiettivi vincolanti per il 2030 sull'uso e l'impronta ecologica dei materiali.

L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico; in tal modo si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.

Occorre inoltre considerare l'impatto sul clima: i processi di estrazione e utilizzo delle materie prime producono un grande impatto sull'ambiente e aumentano il consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica; un uso più razionale delle materie prime può contribuire a diminuire le emissioni climalteranti.

Considerato tale quadro di riferimento, si può affermare che i contenuti della presente Variante risultano in linea con la normativa e le linee d'azione intraprese ai diversi livelli istituzionali, volti a favorire la transizione verso un'economia circolare, mediante una revisione e innovazione dei modelli di produzione, distribuzione e consumo. Transizione ecologica che passa anche e soprattutto attraverso un corretto sistema di gestione e recupero dei rifiuti, la loro possibile seconda vita e la minimizzazione del loro smaltimento in discarica in linea con quanto previsto dalla recente direttiva europea.

Come recentemente dichiarato dal presidente di ISPRA *"Il piano d'azione europeo per l'economia circolare ha l'obiettivo di costruire un'Europa più pulita e competitiva, in stretta collaborazione con gli operatori economici, i consumatori, i cittadini e le organizzazioni della società civile, per accelerare il profondo cambiamento richiesto dal Green Deal europeo. Il pacchetto europeo di misure sull'economia circolare riguarda il riciclaggio entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035); la riduzione dello smaltimento in discarica, che dovrà scendere al 10% entro il 2035; il riciclaggio del 65% degli imballaggi entro il 2025 e il 70% entro il 2030; la raccolta separata dei rifiuti organici (entro il 2023) e dei rifiuti tessili (entro il 2025)".*

Rispetto al contesto programmatico e normativo sopra delineato, la Variante introduce un processo di verifica in cui i fattori di esclusione possono tramutarsi in fattori di valutazione critica, in termini di sensibilità

e quindi sostenibilità ambientale e territoriale, in modo che i decisori possano calibrare le scelte in funzione di una potenziale interazione effettiva col contesto e non in esclusiva dipendenza da tutele che in alcuni casi possono risultare generiche e immotivatamente penalizzanti rispetto ad altri più validi elementi di attenzione.

La verifica del contesto reale e specifico di riferimento, effettuata sulla base delle istanze di interesse, consentirà di attribuire la corretta rilevanza e significatività dei vari fattori di valutazione nell'ambito dell'intero processo decisionale.

Lo sviluppo della valutazione dei potenziali effetti delle azioni di Piano, che accompagnerà la fase di adozione, sarà orientato alla verifica di tutti i criteri escludenti introdotti dalla pianificazione provinciale e mappati nell'atto ricognitivo (*"Allegato R – Fattori escludenti per tipologie d'impianto"*), al fine di ricostruirne lo stato e la valenza alla luce del nuovo quadro pianificatorio e dell'evoluzione normativa intercorsa. A seguito di tale verifica, si provvederà a esaminare singolarmente l'intera platea dei vincoli/fattori "revisionati", al fine di valutare in modo specifico i relativi e potenziali impatti ed effetti derivanti dall'attuazione della Variante.

Il percorso di analisi previsto, consentirà sulla base della valutazione degli impatti, di definire per ogni singolo fattore/vincolo se sia necessario/opportuno riconfermarlo o se sia sostenibile ricondurlo a elemento di attenzione nel procedimento di VIA. L'esito finale della valutazione si tradurrà operativamente, nel corredare la Norma di un *"Allegato R"* aggiornato.

La Conferenza di Pianificazione potrà fornire sollecitazioni utili per una migliore impostazione del Rapporto Ambientale.

Resta comunque fermo il rispetto dei diversi livelli di tutela previsti dalla normativa regionale e ambientale, a cui la Variante intende contribuire in modo positivo, specialmente nel perseguimento dei principi di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente nell'ottica di un uso sostenibile delle risorse naturali.

Si ritiene pertanto possibile valutare preliminarmente che le azioni previste dalla Variante possano determinare:

- riduzione della pressione sull'ambiente con riferimento alle matrici aria, mobilità, energia, rifiuti, risorse idriche e suolo;
- favorevole impulso all'innovazione e alla ricerca;
- effetti positivi, in termini di sostenibilità, alle attività produttive di tipo industriale e alla produzione energetica.

8. INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE pone l'obbligo di monitorare gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di piani e programmi al fine di identificare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e intraprendere, se necessario, azioni appropriate di rimedio. Oltre a quanto disposto dalla Direttiva, l'art. 18 del D.Lgs. n. 152/2006 individua nell'Autorità procedente il soggetto responsabile dello svolgimento del monitoraggio, in collaborazione con l'Autorità competente e con il supporto del sistema delle Agenzie ambientali.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa, l'ultima fase del procedimento valutativo della ValSAT è volta alla definizione di un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti reali del Piano, con riferimento agli obiettivi di sostenibilità definiti nel processo di formazione dello stesso ed ai risultati prestazionali attesi. Si tratta in particolare di poter individuare gli effetti negativi imprevisti che potrebbero sorgere in fase di attuazione del Piano e di intervenire tempestivamente introducendo misure correttive adeguate.

Il sistema di monitoraggio è definito attraverso:

- l'individuazione di un set di indicatori idonei a monitorare i possibili effetti delle azioni di Piano;
- la definizione degli strumenti per l'attuazione del monitoraggio (competenze, modalità, tempi, ecc.).

Nella presente ValSAT preliminare si forniscono alcune indicazioni metodologiche per la redazione del Piano di Monitoraggio e per l'individuazione degli Indicatori.

Nell'ambito della metodologia di valutazione integrata proposta, il documento di riferimento per la redazione del Piano di Monitoraggio è costituito principalmente dalla stessa ValSAT (nel suo sviluppo compiuto), che nella fase relativa alla valutazione degli effetti del Piano individua le relazioni esistenti tra i risultati attesi, le azioni e gli obiettivi di sostenibilità selezionati.

Compito del Piano di monitoraggio è quindi quello di individuare un set di indicatori, il più possibile condivisi, che siano in grado di descrivere le variazioni delle condizioni ambientali di contesto, con riferimento alle diverse matrici, conseguenti all'implementazione degli interventi programmati, nell'ottica di garantire il rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale che saranno definiti in fase di redazione del Rapporto Ambientale. Il controllo degli effetti significativi che il Piano determina sull'ambiente consente di provvedere a reindirizzare attraverso adeguate azioni correttive, nei casi in cui si rilevino effetti negativi imprevisti o particolarmente divergenti, rispetto alle previsioni della ValSAT.

Nella redazione del Piano per il monitoraggio ambientale della Variante PTCP si propone quindi, sulla base delle indicazioni metodologiche disponibili, di individuare le correlazioni esistenti tra le azioni e gli obiettivi ambientali, attraverso la ricostruzione del sistema degli impatti rilevanti, che necessitano quindi di essere monitorati.

Considerata l'evoluzione normativa e programmatica che caratterizza il tema dei rifiuti oggetto della Variante, e la contestuale fase di consultazione in itinere del PTAV, in cui il processo di valutazione sopra descritto trova applicazione, si ritiene opportuno utilizzare quali riferimenti sia il Piano di monitoraggio del PTCP vigente, sia gli Indicatori proposti per la valutazione preliminare dal PTAV. Pertanto, assumendo, per quanto possibile rispetto alle specifiche tematiche di competenza della Variante, parte del processo valutativo del nuovo strumento provinciale, e attraverso gli esiti delle valutazioni delle azioni di Piano, si provvederà a definire gli indicatori con riferimento alle matrici ambientali su cui il piano si presume possa agire maggiormente, ovvero: rifiuti, aria, suolo, risorse idriche.

Si rimanda alla successiva fase di adozione della Variante, l'illustrazione del sistema di governance del monitoraggio, attraverso l'individuazione dei soggetti responsabili, delle rispettive competenze, dei tempi di realizzazione e della periodicità dei Report periodici, anche in considerazione dei tempi di elaborazione del nuovo PTAV, sede in cui si procederà alla più organica rivisitazione del tema dei rifiuti.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1766/2021 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE DI VARIANTE
AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) IN TEMA DI
RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA L.R. N. 20/2000., si esprime ai sensi dell'art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 06/12/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 136 del 07/12/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE DI VARIANTE AL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) IN TEMA DI RIFIUTI, AI SENSI
DELL'ART. 27-BIS DELLA L.R. N. 20/2000..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/12/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale